

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE UNTERRICHTER, DE LUCA Angelo e VECELLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1967

#### Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio

ONOREVOLI SENATORI. — I molteplici e complessi compiti assistenziali conferiti all'Unione nazionale mutilati per servizio dalla legge 13 aprile 1953, n. 337, che riconosce all'ente la rappresentanza giuridica della categoria dei mutilati ed invalidi per servizio, militare e civile, dello Stato e degli Enti locali, impone la revisione del contributo annuo statale, disposto a favore dell'Unione dalla legge 28 marzo 1958, n. 302, nella misura di lire 30 milioni annui, e successivamente aumentato a lire 50 milioni annui con la legge 16 luglio 1962, n. 1099.

L'Unione nazionale mutilati per servizio assiste non solo gli invalidi, il cui numero supera le 60.000 unità, con un incremento annuo di circa 6.000 titolari di pensione privilegiata ordinaria diretta, ma anche i congiunti dei caduti per servizio, in particolare vedove ed orfani.

Se si confronta il contributo che è stato finora assicurato all'Unione in soli 50 milioni annui, con quelli che lo Stato concede ad altre Associazioni similari che assistono gli invalidi e i familiari dei caduti in guerra o per causa di lavoro, si constaterà in quali difficoltà versi l'Unione nazionale mutilati

per servizio per l'adempimento dei propri fini istituzionali.

La necessità di provvedere a fornire la UNMS di sufficienti mezzi finanziari venne più volte rilevata in Parlamento, con ordini del giorno e interventi vari, tra i quali ricordo i seguenti:

l'ordine del giorno presentato dai senatori Restagno ed altri, in data 2 luglio 1960, in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61, ordine del giorno accolto dal rappresentante del Governo come raccomandazione;

l'ordine del giorno dei deputati Borin ed altri, presentato in data 24 maggio 1961, durante la discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1961-62, presso la II Commissione della Camera, ordine del giorno accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo;

l'ordine del giorno presentato dai deputati Borin ed altri, in data 25 maggio 1962, durante la discussione del disegno di legge n. 3274, divenuto la legge 16 luglio

1962, n. 1099, presso la II Commissione della Camera, ordine del giorno accolto dal rappresentante del Governo come raccomandazione;

l'ordine del giorno approvato in data 11 luglio 1962, dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, su proposta del senatore Baracco, allora Presidente della Commissione, durante la discussione della stessa legge n. 1099 del 1962;

la relazione della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63 (relatore il senatore Molinari), presentata il 21 settembre 1962: in essa, ribadendo il precedente invito rivolto al Governo in data 11 luglio 1962, si affermava la necessità di un ulteriore aumento del contributo a favore dell'UNMS;

l'ordine del giorno presentato dai senatori Restagno e Angelo De Luca, in data 10 ottobre 1963, durante la discussione del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1963-64, ordine del giorno accolto come raccomandazione dal relatore, senatore Crespellani. In tale occasione il Ministro dell'interno dichiarò di accogliere i principi ispiratori dell'ordine del giorno e affermò che si stava adoperando per ottenere un ulteriore finanziamento a favore dell'UNMS.

Il presente disegno di legge vuole in concreto attuare i voti espressi dal Parlamento, nella certezza che il Governo, che ha sempre riconosciuto giuste tali istanze, voglia provvedere allo stanziamento degli opportuni fondi, onde l'Unione nazionale mutilati per servizio sia messa in condizioni di assolvere sempre meglio i suoi compiti assistenziali.

Ovviamente, l'Unione erogherà i fondi da noi messi a disposizione con l'approvazio-

ne del presente disegno di legge, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, che, a norma della citata legge 13 aprile 1953, numero 337, ne approva i bilanci. In tale sede verrà assicurata la destinazione dei fondi al funzionamento dell'Unione, con particolare riguardo all'assistenza degli invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio, uno degli aspetti della quale — e forse il più sentito e del quale si è spesso rilevata la carenza — è quello del pronto intervento in caso di decesso o di mutilazione per causa di servizio, nelle more dell'emanazione dei necessari provvedimenti che assicurino ai familiari del caduto o al mutilato il trattamento pensionistico e tutte le altre assistenze che con esso sono connesse.

Notisi che lo statuto dell'ente prevede la inclusione, nel Collegio dei sindaci della Unione, dei rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro, cosicchè la vigilanza dello Stato può esercitarsi sull'ente in maniera costante ed efficace.

L'attività svolta dall'Unione nazionale mutilati per servizio in venti anni di esistenza, largamente documentata dai numerosi provvedimenti di legge presentati al Parlamento e dal costante incremento del numero dei soci censiti, assicura che della somma destinata al funzionamento degli uffici assistenziali dell'Organizzazione verrà fatto l'uso più oculato.

Del resto, lo stesso Ministero dell'interno ha più volte sollecitato da quello del tesoro l'aumento del contributo in parola, confermando in tal modo sia l'inadeguatezza del contributo finora concesso, sia la regolarità di funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, modificata dalla legge 16 luglio 1962, n. 1099, è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1967, a lire 200 milioni.

## Art. 2.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario 1967.